

ALL. "A."

A.I.S.A. SPA
Arezzo Impianti e Servizi Ambientali

Progetto di scissione proporzionale
di A.I.S.A. S.p.A.
a favore della costituenda AISA IMPIANTI spa

(ai sensi degli artt. 2506 e seguenti del Codice Civile)

INDICE

1. **PREMESSA**
2. **TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE**
SOCIETA' SCISSA
SOCIETA' BENEFICIARIA COSTITUENDA
3. **ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETA' SCISSA E DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA COSTITUENDA**
STATUTO DELLA SOCIETA' SCISSA
STATUTO DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA COSTITUENDA
4. **ELEMENTI PATRIMONIALI DA ASSEGNARE ALLA SOCIETA' BENEFICIARIA ED EFFETTI PATRIMONIALI DELL'OPERAZIONE**
ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI ASSEGNAZIONE PER SCISSIONE
EFFETTI PATRIMONIALI DELLA SCISSIONE SULLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE
5. **RAPPORTO DI CAMBIO ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO**
6. **MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA**
7. **DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA**
8. **DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE**
9. **TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI**
10. **VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI**
11. **PRECISAZIONI**

1. PREMESSA

L'organo amministrativo della A.I.S.A. S.p.A. (di seguito "Società Scissa") ha redatto il presente progetto di scissione proporzionale di A.I.S.A. S.p.A., ai sensi dell'art. 2506 e seguenti del Codice Civile (di seguito il "Progetto di Scissione"), a favore della società costituenda denominata "AISA Impianti SPA" (di seguito "Società Beneficiaria"). Il presente progetto si riferisce alla situazione patrimoniale coincidente con il bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2012.

L'Azienda è composta da due distinti rami Aziendali consolidati anche per effetto delle procedure in corso da parte dell'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud che ha attivato le procedure per l'affidamento del servizio di raccolta dei RSU nell'Ambito Arezzo-Siena-Grosseto definendo specificatamente le modalità di trasferimento degli asset al nuovo gestore unico nonché espressamente escluso dal perimetro di gara le gestioni di proprietà A.I.S.A. S.p.A. relative alla selezione, al compostaggio ed all'impianto di Termovalorizzazione sottoscrivendo apposite convenzioni in data 4 maggio 2012.

Si sono pertanto consolidati i due rami d'Azienda specifici ed operanti all'interno della società.

Il primo riferito all'attività di raccolta e spazzamento dei rifiuti.

Il secondo dedicato allo smaltimento dei rifiuti attraverso la selezione la termovalorizzazione ed il compostaggio.

Il Progetto di scissione si sviluppa in un'ottica di ristrutturazione organizzativa di A.I.S.A. S.p.A. e più in generale dei soggetti economici di riferimento. I soggetti economici di riferimento intendono con il progetto di scissione compiere un importante passo di razionalizzazione delle attività attualmente svolte razionalizzando ed ottimizzando le risorse ed il patrimonio affrancando le attività di raccolta e spazzamento dalla gestione degli impianti.

A seguito della indizione della gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti urbani di Ambito la società interromperà la propria attività in tale settore ed i dipendenti, i mezzi e le attrezzature alla stessa attività dedicati transiteranno, secondo le modalità previste dal bando di gara, alla nuova società che vedrà affidata l'attività che per semplicità viene denominato Gestore Unico per la ATO Toscana Sud. Nel contempo ed in parallelo a tale procedura, la società ha individuato un percorso teso alla partecipazione alla suddetta gara. Più specificatamente tramite la partecipazione ad un raggruppamento temporaneo di Imprese, con capogruppo la società SienaAmbiente S.p.A., che ha presentato offerta il 29 giugno 2012. La previsione di gara impone, nel caso di vittoria, l'effettuazione del servizio tramite apposita società di scopo e nel caso di vittoria del raggruppamento di cui A.I.S.A. S.p.A. è mandante, la società concretizzerebbe la propria partecipazione attraverso la sottoscrizione di una parte del capitale sociale della costituenda società contestualmente sospendendo ogni attività di raccolta e spazzamento. Con ciò imponendo alla società di modificare il proprio status di società operativa in una quota partecipativa di una NEWCO dedicata.

Conseguentemente non risulterebbe coerente mantenere, nella stessa società esigenze patrimoniali e di management gestionale profondamente differenti e potenzialmente forieri di conflitti. Analoga situazione, anche se in tal caso viene meno la finalità di Holding, nel caso di affidamento del servizio ad un gestore Terzo.

Quindi, per quanto analizzato sinteticamente, è necessario valorizzare e focalizzare le distinte attività della società scissa attraverso distinte entità giuridiche che possano avere un management di propria competenza e cura al fine di proseguire ed elaborare ulteriori progetti.

Ciò anche al fine di mantenere l'operatività separata dalle funzioni di Holding che, viceversa, sono consequenziali all'esito positivo della gara per l'individuazione del Gestore Unico.

L'attività oggetto di scissione, che specificatamente comprende l'attività di gestione degli impianti posti in Arezzo, località San Zeno, ha come riferimento prospettico l'attuazione delle tre convenzioni sottoscritte con ATO Toscana Sud e precisamente:

- 1) Convenzione per la gestione dell'impianto di Termovalorizzazione sito in località San Zeno nel Comune di Arezzo, sottoscritto in data 4 maggio 2012 con l'Autorità per il Servizio di Gestione Integrato dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud e A.I.S.A. S.p.A..
- 2) Convenzione per la gestione dell'impianto di Compostaggio sito in località San Zeno nel Comune di Arezzo, sottoscritto in data 4 maggio 2012 con l'Autorità per il Servizio di Gestione Integrato dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud e A.I.S.A. S.p.A..
- 3) Convenzione per la gestione dell'impianto di Selezione sito in località San Zeno nel Comune di Arezzo, sottoscritto in data 4 maggio 2012 con l'Autorità per il Servizio di Gestione Integrato dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud e A.I.S.A. S.p.A..

Perciò quanto oggetto di scissione rappresenta un complesso organizzato di beni idonei a costituire un ramo d'Azienda.

Rimane nella società scissa tutta l'attività relativa alla raccolta ed allo spazzamento dei RSU, nonché tutti gli accordi e gli impegni sottoscritti e comunque assunti dalla Società nei confronti degli altri partecipanti al Raggruppamento "Progetto 6" nonché nei confronti dell'Ente appaltante inerente la costituzione del RTI stesso, con mandataria Siena Ambiente S.p.A., finalizzato alla partecipazione per l'affidamento dei servizi di raccolta e smaltimento nell'Ambito Arezzo-Siena-Grosseto indetta da ATO Rifiuti Toscana Sud.

2. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

SOCIETA' SCISSA

Trattasi della società A.I.S.A. S.p.A. - Arezzo Impianti e Servizi Ambientali sede legale in Arezzo, Via Trento Trieste n. 163, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo 01530150513, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Arezzo al numero 117734.

Alla data del presente Progetto di Scissione il capitale sociale di A.I.S.A. S.p.A. è pari ad Euro 13.300.000,00 (tredici milioni trecentomila/00) interamente sottoscritto e versato.

SOCIETA' BENEFICIARIA COSTITUENDA

Trattasi della società AISA Impianti spa, che si costituirà al momento dell'atto di scissione, con sede legale in Arezzo, Via Trento Trieste n. 163, e capitale sociale di Euro 6.650.000,00 (sei milioni e seicentocinquantomila/00) costituito da n.133.000 azioni da € 50,00 cadauna.

3. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETA' SCISSA E DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA

STATUTO DELLA SOCIETA' SCISSA

Ai fini della scissione, sarà necessario procedere alla riduzione del capitale sociale della società scissa A.I.S.A. S.p.A. che ammonterà ad euro 6.650.000,00 e che sarà costituito da 133.000,00 azioni da € 50,00 cadauna.. La riduzione del patrimonio che si verificherà in capo alla scissa per effetto della scissione, ne ridurrà infatti il capitale sociale oggi

esistente. Nello specifico, lo stesso sarà decurtato per un ammontare pari a Euro 6.650.000,00 per poi riallocarlo a capitale sociale in capo alla beneficiaria, mediante una assegnazione paritetica ai soci come meglio specificato al punto precedente. Oltre quanto sopra si prevede anche la suddivisione delle riserve secondo quanto meglio specificato nella tabella di cui allegato lettera "D".

Conseguentemente la scissione di cui al presente progetto prevede la modifica dello Statuto della società scissa che trovasi allegato sotto la lettera "A" al presente Progetto di Scissione per farne parte integrante e sostanziale.

STATUTO DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA

Lo Statuto della Società Beneficiaria AISA Impianti spa è allegato sotto la lettera "B" al presente Progetto di Scissione per farne parte integrante e sostanziale.

Per effetto della Scissione si verrà a costituire la Società Beneficiaria AISA Impianti spa.

4. ELEMENTI PATRIMONIALI DA ASSEGNARE ALLA SOCIETA' BENEFICIARIA ED EFFETTI PATRIMONIALI DELL'OPERAZIONE

ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI ASSEGNAZIONE PER SCISSIONE

Gli elementi patrimoniali, riferiti alla data di efficacia della scissione, oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria sono determinati in base alle seguenti e puntuali caratteristiche e definizioni.

Essi sono riferiti ai mezzi ed all'organizzazione idonea alla conduzione e gestione degli impianti presenti a San Zeno nel Comune di Arezzo, con tutti i contratti relativi. In ogni caso si intendono trasferite le autorizzazioni, le qualificazioni ed ogni altro atto inerente la proprietà e la gestione di detti impianti.

In via preliminare si prende atto che la società scissa ha dipendenti e pertanto dovranno essere espletate, prima della delibera di scissione, le relative procedure sindacali.

La separazione è volta, in regime di neutralità fiscale, al fine di gestire e sviluppare i due rami aziendali secondo differenti strategie gestionali. Non si ravvisa inoltre alcun beneficio o vantaggio tributario o fiscale conseguente all'operazione in oggetto.

Sono pertanto esclusi tutti i debiti di natura fiscale e tributaria.

Elementi patrimoniali oggetto di assegnazione per scissione alla beneficiaria AISA Impianti S.p.A..

Vedi Allegato lettera "C"

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI

Saranno assegnati alla società beneficiaria AISA Impianti S.p.A. i seguenti elementi patrimoniali.

IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALI

Concessioni, marchi e brevetti, Software, Altre immobilizzazione immateriali quali Fabbrica del Sole e Certificazione ISO.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Trattasi di tutti i fabbricati, industriali e civili, e di tutti i Terreni di proprietà della Scissa. degli impianti specifici, dell'impianto di trattamento Fumi, delle immobilizzazioni in corso, dell'arredamento e macchine ufficio, delle macchine ufficio elettroniche, delle autovetture/autoveicoli da trasporto, degli apparecchi radiomobili ed altri macchinari ed attrezzature, tutti inerenti l'attività svolta a San Zeno.

In particolare per quanto attiene la voce terreni e fabbricati, i beni assegnati in piena proprietà alla società beneficiaria AISA Impianti spa sono:

Terreni:

Terreno sito in Arezzo, Località La Cella risultante in Catasto Terreni alla Sezione Valdarno, Foglio n°90, Particella n°69; proveniente da compravendita giusto rogito Notaio Cirianni Francesco di Arezzo del 03.05.2011.

Fabbricati:

- Fabbricato sito in Arezzo, Località San Zeno, risultante in Catasto alla Sezione Urbana B, Foglio n°53, Particella n°110; proveniente da varie compravendite e volture tutti in atti Notaio Cirianni Giovan Battista di Arezzo.

- Fabbricato sito in Arezzo, Via Trento e Trieste, 163, risultante in Catasto alla Sezione Urbana A, Foglio n°108, Particella n°874 Sub 5-9-10-13; proveniente da compravendita giusto rogito Notaio Cirianni Giovan Battista di Arezzo del 30/06/2000.

Per quanto riguarda gli automezzi, si evidenzia il seguente dettaglio:

CH 187 HB	Spazzatrice
CH 433 HB	Spazzatrice
CS 796 SZ	Daf Truks AE45
BV 791 XW	Fiat Scudo 2000JTD
CS 879 SZ	Fiat Punto Van 1.3 MJ 16V
CE 090 DL	Alfa Romeo 156

**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
PARTECIPAZIONI**

Trattasi della totalità delle partecipazioni possedute dalla scissa. Le partecipazioni valutate al valore contabile esistente alla data di scissione.

**ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE**

Trattasi delle rimanenze necessarie e presenti fisicamente presso gli Impianti di San Zeno.

CREDITI

Vengono trasferiti esclusivamente i crediti nei confronti del GSE e del credito INPS per fondo T.F.R..

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Trattasi del saldo contabile delle disponibilità presenti nel c.c. n°26/91277/1 acceso presso Banca Eturia alla data del 30/6/2012 per Euro 1.687.261 e una piccola entità di cassa per Euro 900.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Le partite di competenza temporale relative alla data di efficacia della scissione riferite a tutte le attività oggetto di scissione desumibili dalle scritture contabili della società scissa.

PASSIVITA'

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Trattasi del fondo imposte differite conseguenti alla rivalutazione dei cespiti e del fondo TFR relativo ai dipendenti.

DEBITI

Saranno assegnati alla società beneficiaria AISA Impianti S.p.A. i residui debiti nei confronti del comune di Arezzo a seguito del mutuo dallo stesso assunto presso la Cassa Depositi e Prestiti, dai debiti verso istituti di previdenza, verso i dipendenti, per ecotassa e verso i fornitori connessi a specifici contratti che per loro natura transiteranno verso la società beneficiaria (Dettaglio allegato 9).

Risulterà inoltre a carico della beneficiaria un debito nei confronti della scissa tale da rendere lo sbilanciamento tra l'attivo ed il passivo pari a zero e, nella situazione patrimoniale al 30/06/2012 determinato in Euro 163.754.

Sono espressamente esclusi dall'assegnazione alla società beneficiaria tutti i debiti di natura fiscale e tributaria.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Le partite di competenza temporale relative alla data di efficacia della scissione riferite a tutte le attività oggetto di scissione desumibili dalle scritture contabili della società scissa. (Dettaglio allegato 10)

EFFETTI PATRIMONIALI DELLA SCISSIONE SULLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

Per effetto della scissione la Società Scissa ridurrà il proprio capitale sociale ed assegnerà i suoi elementi attivi e passivi, come individuati nel presente progetto di scissione e presenti al momento della scissione, in base ai relativi valori contabili, riferiti alla data di efficacia della scissione, alla società beneficiaria.

Il patrimonio netto della Società Beneficiaria, suddiviso tra capitale sociale e riserve, sarà pari alla differenza degli elementi attivi e passivi individuati e assegnati nel presente progetto di scissione in base ai relativi valori contabili riferiti alla data di efficacia della scissione.

5. RAPPORTO DI CAMBIO ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

La Scissione proposta dal presente Progetto di Scissione prevede un criterio di assegnazione delle quote delle Società Beneficarie ai soci della Società Scissa di tipo proporzionale. Ai soci della Società Scissa saranno pertanto attribuite, in proporzione alla percentuale di capitale sociale detenuto nella stessa, le quote della Società Beneficiaria.

In conseguenza dell'attuazione del rapporto di concambio sopra indicato, le compagini sociali della società beneficiaria costituenda partecipanti alla Scissione assumerà pertanto la seguente configurazione:

Società beneficiaria AISA impianti spa

	n° azioni	Valore azione	Valore complessivo	% di partecipazione
CAPOLONA	917,5	50	45.875,00	0,69%
CASTIGLION FIBOCCHI	372,5	50	18.625,00	0,28%
CASTIGLION FIORENTINO	2.287,5	50	114.375,00	1,72%
CIVITELLA VAL DI CHIANA	1.636,0	50	81.800,00	1,23%
CORTONA	4.189,5	50	209.475,00	3,15%
FOIANO DELLA CHIANA	1.596,0	50	79.800,00	1,20%
LUCIGNANO	651,5	50	32.575,00	0,49%
MARCIANO DELLA CHIANA	518,5	50	25.925,00	0,39%
MONTE SAN SAVINO	1.543,0	50	77.150,00	1,16%
SUBBIANO	1.037,5	50	51.875,00	0,78%
AREZZO	112.930,5	50	5.646.525,00	84,91%
SOCIETA' TOSCANA AMBIENTE SPA	3.990,0	50	199.500,00	3,00%
TERMO MECCANICA ECOLOGIA	1.330,0	50	66.500,00	1,00%
TOTALE	133.000,0		6.650.000,00	100,00%

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

6. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA

L'assegnazione ai soci delle nuove azioni della Società beneficiaria, avverrà in sede di stipula dell'atto di scissione, in quanto è quello il momento in cui si costituirà la società beneficiaria. Le annotazioni nei libri Soci delle società partecipanti alla Scissione necessarie per recepire le nuove partecipazioni risultanti dall'attuazione del rapporto di concambio di cui al precedente punto, verranno effettuate successivamente alla data di effetto della Scissione.

7. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI DELLE SOCIETA' BENEFICIARIE

Le azioni delle Società Beneficiarie assegnate ai soci della Società Scissa parteciperanno agli utili delle Società Beneficiarie a partire dalla data di efficacia della Scissione, come indicata nel successivo punto specifico.

8. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE

La Scissione avrà effetto nei confronti dei terzi a decorrere dalla data dell'ultima iscrizione effettuata nel Registro Imprese relativa all'atto di scissione.

Gli effetti contabili e civili della Scissione decorreranno dall'ultima iscrizione di cui al punto precedente, salvo diverse indicazioni nell'Atto di Scissione.

9. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non sono previsti, in dipendenza della Scissione, trattamenti particolari per speciali categorie di soci.

10. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

11. PRECISAZIONI

Il presente Progetto di Scissione potrà subire eventuali modifiche che non incidano sui diritti dei soci o di terzi, ai sensi dell'art. 2502, 2° comma del Codice Civile.

Eventuali differenze tra l'entità del patrimonio netto risultante dalla tabella allegata "C" e l'entità del patrimonio netto alla data di effetto giuridico della scissione formeranno oggetto di conguaglio tra società scindenda e società beneficiaria.

Queste differenze saranno costituite dalla quota di ammortamento dei beni scorporati, relativa al periodo intercorrente fra la data di riferimento della situazione patrimoniale ex art 2501-quater C.C. (30/06/2012) e la data di effetto giuridico della scissione. Tali differenze potranno essere compensate da identica variazione patrimoniale delle passività trasferite. In particolare, nel caso in cui le differenze di cui sopra determinino un aumento del valore dei beni trasferiti alla data di efficacia delle scissione, verrà aumentato di pari importo anche il debito scorporato, al fine di mantenere invariato il patrimonio netto contabile effettivamente scorporato.

Con riferimento alle poste finanziarie oggetto del trasferimento, qualora alla data di effetto giuridico della scissione risultassero variare verrà effettuato apposito conguaglio di pari importo con poste del tutto analoghe sotto il profilo qualitativo-quantitativo in modo da mantenere inalterato il valore complessivo del patrimonio netto di spettanza della società beneficiaria.

La scissione, ai sensi dell'art.2504-bis e dell'art.2506-quater determinerà una corrispondente riduzione del patrimonio netto contabile della società scindenda così come risulta dalla successiva tabella "D" allegata alla presente fatte salve le necessarie verifiche da compiersi alla data di effetto giuridico della scissione. Viene inoltre esposto il patrimonio netto della società beneficiaria post-scissione riportato nell'allegata tabella lettera "E".

La società beneficiaria provvederà alla ricostituzione delle poste contabili nel rispetto di quanto prescritto dagli Artt. 172 comma 5 e 6 , 173 comma 9, del DPR n°917/1986 se ed in quanto presenti.

A titolo esemplificativo , salvo le necessarie verifiche da compiersi alla data di effetto giuridico della scissione , il Patrimonio Netto contabile della società beneficiaria sarà composto secondo quanto indicato nella tabella "E".

Di seguito si riportano gli estremi di deposito presso la C.C.I.A.A. di Arezzo degli ultimi tre bilanci di esercizio:

Esercizio chiuso al 31.12.2009	N. PRA/11558/2010/CARAUTO	11.06.2010
Esercizio chiuso al 31.12.2010	N. PRA/11794/2011/CARAUTO	06.06.2011
Esercizio chiuso al 31.12.2011	n. PRA/11827/2012/CARAUTO	01306.2012

ALLEGATI

Allegato "A": Statuto della Società scissa


Allegato "B": Statuto della Società Beneficiaria AISA Impianti SpA

Allegato "C" Situazione Patrimoniale oggetto di trasferimento alla società Beneficiaria alla data del 30 giugno 2012

Allegato "D": Dettaglio della riduzione del patrimonio netto società scissa

Allegato "E": Dettaglio del patrimonio netto post-scissione beneficiaria

Arezzo, 2 Agosto 2012



Impianti e Servizi Ambientali S.p.A.

Prot. n° 5480

Arezzo, 10.09.2012

*Al Sindaco del Comune di Arezzo
Al Sindaco del Comune di Capolona
Al Sindaco del Comune di Castiglion Fibocchi
Al Sindaco del Comune di Castiglion Fiorentino
Al Sindaco del Comune di Civitella Val di Chiana
Al Sindaco del Comune di Cortona
Al Sindaco del Comune di Foiano della Chiana
Al Sindaco del Comune di Lucignano
Al Sindaco del Comune di Marciano della Chiana
Al Sindaco del Comune di Monte San Savino
Al Sindaco del Comune di Subbiano
Al Presidente di T.M.E. S.p.A.
Al Presidente di S.T.A. S.p.A.*

Trasmissione via e-mail

LORO SEDI

Oggetto: Progetto di scissione proporzionale di A.I.S.A. S.p.A. a favore della costituenda AISA Impianti S.p.A.. Trasmissione documentazione.

Si fa seguito all'incontro preparatorio alla prossima Assemblea Straordinaria del 2 ottobre p.v., tenutosi in data 07.09.2012 presso l'Azienda a cui erano invitati tutti i soci di A.I.S.A..

La presente al fine di dare correttezza amministrativa e documentale e permettere una più completa ed esaustiva analisi della documentazione trasmessa.

Nel trasmettere la documentazione descritta in calce alla presente si coglie l'occasione per integrare, per quanto a nostro avviso, ritenuto di utilità, le motivazioni alla base del procedimento in corso.

Inoltre, gli allegati presenti nella documentazione trasmessa con la presente contengono, al proprio interno, relazioni e business plan con tutte le relative informazioni e considerazioni nonché analisi degli assunti posti a base dello sviluppo dello stesso.

Ciò, sono in grado di meglio specificare le ragioni d'ordine economico-industriale che sottintendono l'operazione rispetto alle informazioni fino ad oggi da Voi ricevute.

Occorre inoltre aggiungere che, la nota di ARTS pervenuta in data odierna, permette di assumere che nulla osta, da parte della stessa, al proseguimento dell'operazione di scissione.

A.I.S.A. S.P.A. è una società costituita nel 1996 legittimamente ai sensi dell'art. 22 della L. n. 142/1990, che non prevedeva alcuna procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato (tempus regit actum). Successivamente la gestione in affidamento diretto è rimasta valida anche in

1/3



base alle normative successivamente intervenute. Anche la previsione decadenziale prevista dall'art. 23 bis d.l. n. 112/2008 (peraltro abrogato con referendum) è stata superata dal disposto dell'art. 81, comma 3, L.R. n. 65/2010, che ha prorogato le gestioni in essere al 31.12.2010.

A.I.S.A. S.P.A. si trova oggi ad effettuare due tipi di servizi con disciplina completamente diversa: da un lato la gestione dei servizi di raccolta e spazzamento ai sensi del citato art. 81, comma 3, L.R. n. 65/2010 che avrà termine con il subentro del nuovo gestore unico di Area Vasta, e dall'altro lato la gestione del servizio di smaltimento in base alle convenzioni sottoscritte con ARTS.

Sussistono quindi due rami di azienda distinti, soggetti a discipline giuridiche completamente diverse, per i quali si possono prevedere sviluppi industriali assolutamente diversificati.

Pertanto oggi la scissione proposta non è effettuata in attuazione del disposto del comma 9 dell'art. 35 L. n. 448/2001, che impone la totalità di soci pubblici nella società proprietaria delle reti e degli impianti. Tale scissione andava, infatti, realizzata entro un anno dalla entrata in vigore della stessa L. n. 448/2001.

Dal 2001 la situazione è invece mutata radicalmente, prendendo una diversa configurazione.

Infatti, la scissione prevista dalla L. n. 448/2001 non è stata effettuata ed A.I.S.A. ha sottoscritto in data 4.05.2012 le convenzioni ARTS, relative all'impianto di San Zeno, con la composizione sociale originaria (ivi compresi i soci privati).

Tali convenzioni all'art. 4 prevedono la separazione societaria, su richiesta dell'ARTS, proprio in virtù delle peculiarità essenziali della gestione degli impianti di smaltimento.

La scissione oggi proposta costituisce una anticipazione della separazione societaria prevista dalle convenzioni ARTS, in quanto tale anticipazione corrisponde ad un interesse preciso di A.I.S.A., quello di separare la gestione dei due rami di azienda della raccolta e dello smaltimento per poter sviluppare piani industriali distinti degli stessi.

In questo quadro le motivazioni che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione a proporre una scissione proporzionale e non altri tipi di scissione, o addirittura il conferimento del ramo d'azienda, si basano principalmente, oltre che sulla estrema semplicità dell'operazione stessa, sulla volontà di non modificare i valori patrimoniali complessivi di riferimento dei singoli soci, anche sulla volontà, espressa di recente da parte dei soci, nel non aver esercitato il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni dei soci privati, nell'occasione presentatasi. In tal modo gli stessi hanno evidenziato la volontà di non andare, se non eventualmente attraverso procedure ad oggi non esplicitate, ad una modifica della composizione sociale.

Ciò è diventato pertanto, in questa fase, pilastro di riferimento che comunque non inibisce la successiva scelta dei soci di procedere ad assestamenti societari al di fuori di dinamiche di natura straordinaria della società.

Ad ogni buon conto, ed al fine di illustrare meglio motivazioni normative ed economiche sottostanti il progetto presentato è opportuno richiamare anche come sia noto che uno dei principi cardine che stanno a fondamento del diritto antitrust nazionale e comunitario, anche in materia di servizi pubblici locali, è rappresentato dalla separazione tra la proprietà delle reti, impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali -destinate alla produzione ed erogazione dei pubblici servizi di rilevanza economica- e l'attività di gestione dei servizi medesimi.

La previsione dell'art. 4 delle Convenzioni ARTS costituisce proprio attuazione di tali principi.

Anche nel contesto della gestione del ciclo dei rifiuti il principio di separazione societaria tra proprietà dei beni infrastrutturali essenziali e gestione/erogazione delle altre fasi è dunque riconducibile alla teoria dell'essential facilities, in forza della quale il diritto di accesso ad un bene o servi-

zio essenziale a condizioni non discriminatorie costituisce principio generale del diritto europeo per garantire un corretto sviluppo del mercato concorrenziale, anche relativamente ai servizi di interesse economico generale. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, affinché un'infrastruttura possa esser considerata essential facility è necessario poter dimostrare che l'infrastruttura stessa è di per sé indispensabile all'esercizio di una determinata attività economica, nel senso che non deve esistere possibilità, da parte del soggetto che ne richiede l'accesso per la propria attività produttiva, di utilizzare alcun'altra infrastruttura «...che possa realmente o potenzialmente sostituirsi...» a quella di cui si valuta la condizione di essenzialità.

La scissione interviene dunque, quale modalità tecnica, anche in questo complesso quadro giuridico-economico, anche al fine di consentire la predisposizione delle migliori condizioni di esercizio dell'attività di gestione impiantistica delle tre strutture non riproducibili (Impianto di termovalorizzazione, impianto di selezione e impianto di compostaggio siti in loc. San Zeno), già di proprietà di A.I.S.A. S.p.A. e deputate allo svolgimento di fasi altrettanto essenziali del ciclo dei rifiuti. Quanto sopra anche nell'ottica del loro affidamento in gestione ad A.I.S.A. S.p.A., da parte dell'Autorità Rifiuti Toscana Sud, quali impianti posti fuori dal perimetro della gara per l'aggiudicazione al gestore unico di Ambito.


La scissione, quindi, realizza una corretta separazione fra l'attività di gestione impiantistica, che fa comunque riferimento a infrastrutture gestite in regime di affidamento esclusivo ad A.I.S.A. S.p.A., e attività riconducibili alle altre fasi del ciclo dei rifiuti che saranno, invece, affidate a seguito di perfezionamento della gara ad evidenza pubblica al gestore unico di ambito.

La stessa prelude inoltre ad una migliore valorizzazione, sia del profilo economico-industriale che di quello riferito al mercato, degli assets e delle attività aziendali afferenti gli impianti in questione.

Realizza infine un più corretto riposizionamento delle relazioni di governance tra i soci di A.I.S.A. S.p.A. e quelli delle società di scopo o di progetto tramite le quali, ai sensi delle citate convenzioni afferenti gli impianti, A.I.S.A. stessa si troverà eventualmente ad operare nel quadro dei futuri rapporti con il Gestore unico di ambito.

Cordiali saluti

Presidente
(Ing. Antonio Boncompagni)



Allegati:

- progetto di scissione con allegati;
- statuto società scissa e statuto società beneficiaria;
- copia verbale Assemblea del 19.07.2012;
- copia verbale del Consiglio di Amministrazione del 02.08.2012 comprensivo degli allegati a verbale;
- lettera ARTS del 07.09.2012

A.I.S.A. S.p.A.
AREZZO IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SOCIETA' PER
AZIONI

STATUTO DELLA SOCIETA'
Denominazione - Sede - Durata

ART. 1

Denominazione

1. Ai sensi dell'art. 22, 3° comma, lettera e), della legge 8.6.1990 n. 142 è costituita una società per azioni a partecipazione pubblica locale, denominata **"A.I.S.A. S.p.A. Arezzo Impianti e Servizi Ambientali"**, retta dalle norme del presente Statuto.

ART. 2

Sede

1. La sede della società è nel Comune di Arezzo.
2. Con deliberazione dell'organo sociale competente potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze, in Italia e all'estero.

ART. 3

Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'assemblea degli azionisti.

ART. 4

Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto la gestione dei pubblici servizi di igiene urbana di competenza degli enti locali relativi alle seguenti attività:

- a) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e rifiuti speciali;
- b) raccolta differenziata e trasporto a recupero o riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti di imballaggi e di tutti quelli potenzialmente recuperabili come materie prime e come componenti di energia;
- c) spazzamento delle aree pubbliche, quali strade, piazze, mercati, aree a verde e servizi collaterali;
- d) manutenzione dell'arredo urbano in generale;
- e) gestione degli impianti pubblici di selezione e di recupero di materiali, di compostaggio e di incenerimento con recupero di energia, nonché di stoccaggio provvisorio e di discarica, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati.

2. La società può altresì svolgere, anche per conto terzi, attività di trasporto merci e attività complementari, accessorie e ausiliarie alle attività istituzionali nel settore igienico e ambientale della gestione di impianti e di servizi relativi al segmento dei rifiuti, delle acque reflue e dell'aria.

In particolare la società può svolgere le seguenti attività:

- a) gestione dei servizi di raccolta e trasporto a recupero o allo smaltimento finale di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi;

b) gestione dei servizi di raccolta e trasporto a recupero di imballaggi e di rifiuti di imballaggi;

c) gestione di impianti di pretrattamento e di trattamento per lo smaltimento o il recupero di materie prime e/o di energia dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti pericolosi;

d) gestione di impianti e di servizi per la depurazione delle acque reflue urbane e per la tutela delle acque, del suolo e dell'aria e di quelli agli stessi complementari e collaterali;

e) organizzazione e gestione di azioni mirate alla sensibilizzazione dell'utenza sulla riduzione e la razionalizzazione della produzione e raccolta dei rifiuti solidi urbani, anche attraverso campagne di informazione e formazione nonché di finanziamento di studi, progetti e ricerche volte alla riduzione del problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

f) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali e organizzative nei settori di proprio interesse.

3. La società potrà inoltre fornire:

a) prestazioni di consulenza, assistenza e servizi nei settori dell'igiene ambientale, della tutela delle acque e dell'aria e della difesa del suolo volti all'elaborazione di studi e di progettazioni specialistiche di proprio interesse, o commissionate da soggetti terzi, richiedenti specifiche competenze scientifiche, tecnologiche, gestionali e organizzative;

b) attività di progettazione, realizzazione, gestione e commercializzazione di prodotti e servizi informatici ed interattivi;

c) consulenza a favore di Enti Pubblici, Società a capitale pubblico e privato, strutture e società private a finalità pubblica nell'ambito della organizzazione, riorganizzazione e attivazione dei servizi da rendere ai cittadini.

4. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere delle partecipazioni.

5. La società potrà costituire, con altre società ed enti, dei raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da enti pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'oggetto della propria attività.

6. La società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà, a titolo esemplificativo:

a) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate all'oggetto sociale, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 2.1.1991, n. 1;

b) prestare garanzie reali o personali, anche a favore di terzi.

Capitale - Azioni - Obbligazioni

ART. 5

Capitale

1. Il capitale sociale è di Euro 6.650.000,00 (seimilioniseicentocinquantamila virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 133.000 (centotrentatremila) azioni del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

I conferimenti possono farsi in denaro ovvero con beni in natura con osservanza del disposto dell'art. 2342 del C.C.

2. Ai soci enti pubblici territoriali è riservato in via esclusiva almeno il 51% del capitale sociale. Al Comune di Arezzo, in ogni caso, è riservato in via esclusiva almeno il 50,01% del capitale sociale.

ART. 6

Aumento del capitale

1. Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

2. In caso di aumento di capitale, le nuove emissioni saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, ferme restando le eccezioni di cui all'art. 2441 del Codice Civile; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inopstate nei termini e secondo le priorità fissate dal 3° comma dello stesso art. 2441 e nei limiti previsti dall'art. 5, 2° comma, del presente Statuto. Ai sensi dell'8° comma del ridetto art. 2441, potrà essere escluso il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in opzione ai dipendenti della società.

3. L'assemblea straordinaria dei soci potrà attribuire - ai sensi dell'art. 2443 del codice civile - all'organo amministrativo, la facoltà di aumentare in una o più volte, il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Tale facoltà potrebbe comprendere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al IV e V Comma dell'art. 2441 del Codice Civile; in questo caso si applicherà, in quanto compatibile, il VI Comma dell'art. 2441 del Codice Civile

ART. 7

Azioni

1. Le azioni sono nominative e conferiscono al possessore eguali diritti.

2. Ogni azione dà diritto a un voto.

3. Le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un proprietario per ciascuna di esse. In caso di comproprietà, si applicano le norme di cui all'art. 2347 del Codice Civile.

4. Il possesso anche di una sola azione costituisce di per se adesione al presente statuto e alle deliberazioni prese dall'assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello statuto.

5. I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

6. A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme

dovute, l'interesse annuo, aumentato di due punti, del saggio legale, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

ART. 8

Trasferimento delle azioni

1.1. Le clausole contenute in questo articolo intendono tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni. Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal comma 2 dell'art. 5 del presente statuto, le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

1.2. Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi ed a causa di morte di azioni o di diritti di opzione.

Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".

1.3. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

1.4. Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

2.1. In caso di trasferimento delle azioni, spetta ai soci regolarmente iscritti nei libri sociali, il diritto di prelazione per l'acquisto.

2.2. Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'organo amministrativo, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento risultante dal timbro postale della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) le azioni dovranno essere trasferite entro 30 giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del Notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti.

2.3. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

2.4. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante, nei limiti di cui al superiore comma 1.1.

2.5. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

2.6. La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'art. 1326 C.C.) da parte del destinatario della denuncia, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

2.7. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente, con le procedure di cui al successivo comma 2.8.

2.8. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, sarà demandata al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Arezzo, la nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Arezzo, su richiesta della parte più diligente.

2.9. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale

"premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

2.10. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 10 (dieci)% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore;

2.11. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10 (dieci)% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

2.12. Il costo dell'arbitratore sarà a carico:

a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre il 10 (dieci)% al prezzo offerto dal potenziale acquirente;

b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 10 (dieci)% al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere;

c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni e per metà del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 10 (dieci)% al prezzo offerto dal potenziale acquirente ma il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.

2.13. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, salvo quanto disposto dal successivo comma 2.14.

2.14. Qualora la prelazione non sia esercitata per la totalità delle azioni offerte, da parte dei soci presenti nella compagine sociale ed in relazione ai limiti posti al comma 1.2, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 (trenta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni trasferire tale

numero di azioni al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso. Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo. Il trasferimento delle azioni è in ogni caso subordinato anche al rispetto delle vigenti disposizioni pubblicistiche, con specifico riferimento a quelle dettate in materia di ingresso di soci privati nelle società per azioni miste (pubblico-private), affidatarie di pubblici servizi locali.

2.15. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà, l'usufrutto o il pegno delle azioni. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di diritti di garanzia esclusivamente a favore di Istituti di credito strettamente necessari all'ottenimento di finanziamenti necessari o utili per la realizzazione dell'ampliamento del termovalorizzatore di San Zeno.

2.16. Nel caso di vendita congiunta di azioni da parte di più soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le azioni poste in vendita.

3.1. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni o di costituzione di diritti reali sulle stesse, ad esclusione di quelli di garanzia è richiesto il gradimento dell'Assemblea.

3.2. Il socio che intenda alienare le proprie azioni o costituire sulle stesse diritti reali, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione delle azioni da alienare. Il Consiglio di Amministrazione, dovrà senza indugio, attivare la decisione dell'assemblea.

3.3. L'assemblea delibera senza tener conto della partecipazione del socio alienante.

La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio, e comunicata al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, al socio la decisione sul gradimento.

3.4. Qualora entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni, subordinatamente al rispetto delle vigenti disposizioni normative.

3.5. In ogni caso in cui, a mente del presente articolo sia stato negato o comunque condizionato il gradimento, il socio che intende alienare le proprie azioni potrà recedere dalla società. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437 ter c.c. e dovrà essere corrisposta al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata contenente la volontà di recesso del socio.

ART. 9

Recesso

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.

2. Compete inoltre il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;

3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

4. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere

dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore, da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349, comma 1, codice civile.

5. Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute, tenuto conto di quanto previsto all'art. 8.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 60 (sessanta) giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptrate, tenuto conto di quanto previsto all'art. 8.

Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357 comma 3 c.c..

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

ART. 10

Obbligazioni

1. La società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore, nonché obbligazioni convertibili con azioni e/o con warrant, demandando all'assemblea dei soci la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

Organi sociali

ART. 11

Assemblea degli azionisti

1. L'assemblea degli azionisti, ordinaria e straordinaria, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 del Codice Civile.

2. L'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, ovvero la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale per deliberare gli argomenti proposti da trattare. La convocazione dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori.

4. L'assemblea straordinaria è convocata, per le deliberazioni di sua competenza, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero ogni qualvolta ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge.

ART. 12

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata nei modi e nei termini di legge, dal Consiglio di Amministrazione presso la sede della società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano nazionale La Nazione almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci, al domicilio risultante dal libro dei soci.

2. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette, purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ART. 13

Partecipazione all'assemblea

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. La convocazione può prevedere che i soci che intendono partecipare all'assemblea debbano, almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione le proprie azioni, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.

2. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante, oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

ART. 14

Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altra persona delegata dal Consiglio stesso; in difetto, l'assemblea elegge il proprio Presidente fra i soci presenti.

2. Il Presidente, su designazione dell'assemblea, nomina un Segretario, anche non socio, il quale provvede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo, da cui sono fatte constatare le deliberazioni dell'assemblea. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

ART. 15

Competenze dell'assemblea ordinaria

1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori e la designazione tra i suoi membri del Presidente, del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente Aggiunto, tenuto conto di quanto disposto dall'art.2449 c.c.;
- c) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, tenuto conto di quanto disposto dall'art.2449 c.c.;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

ART. 16

Competenze dell'assemblea straordinaria

1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 18.3 del presente statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'art. 10 del presente statuto;
- d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

2 L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea di cui all'art. 18.3 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

ART. 17

Assemblea: determinazione dei quorum

1. Le deliberazioni dell'assemblea, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.
2. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
3. I verbali delle deliberazioni dell'assemblea, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, sono redatti in conformità alle disposizioni dell'art. 2375 del Codice Civile e devono essere trascritti in apposito libro ai sensi dell'art. 2421 del Codice Civile.
4. le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prove legali delle deliberazioni ivi contenute.

ART. 18

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

- 1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri. Il Consiglio può altresì disporre che venga costituito un Comitato Esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai Consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente, nonché tutti i Consiglieri muniti di delega. Il Consiglio con propria delibera di istituzione del Comitato Esecutivo può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.
- 3 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:
 - a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c.;
 - b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
 - c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) la nomina e la revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente Aggiunto, nonché dell'Amministratore delegato;
- h) la modifica e/o integrazione dei poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore delegato, eccezion fatta per quelli inerenti la rappresentanza legale della società, anche in giudizio e la convocazione dell'organo collegiale.

ART. 19

Divieto di concorrenza

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di cui all'art. 2390 C.C., salvo specifica autorizzazione dell'assemblea.

ART. 20

Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque).

ART. 21

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

1. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

E' conferita facoltà al socio Comune di Arezzo, ai sensi dell'art. 2449 c.c., di nominare uno o più consiglieri di amministrazione fino al limite massimo dei componenti il Consiglio.

La revoca e la sostituzione dei consiglieri nominati dal Comune di Arezzo sono di esclusiva spettanza dello stesso Comune, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile.

2.1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

2.2.1. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

2.2.2. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

2.3. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria

amministrazione.

ART. 22

Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il proprio Presidente e può eleggere un Vice Presidente Vicario che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e un Vice Presidente Aggiunto. Quest'ultimo è comunque privo di poteri di rappresentanza della società.
2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

ART. 23

Segretario

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri, o fuori, un Segretario, che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.
 2. In caso di assenza il Segretario potrà essere sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.
 3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario.
- Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

ART. 24

Amministratore Delegato e altri Organi delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri componenti un Amministratore delegato con funzioni anche di Direttore generale.
2. Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il poteri di revocare le deleghe.
3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.
4. Possono essere altresì nominati direttori tecnici e procuratori, determinandone i poteri.

ART. 25

Delibere del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché sul territorio nazionale, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal Collegio Sindacale o anche dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
2. La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.
3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire

mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 24 ore.

4. Le modalità di convocazione non devono rendere particolarmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

In caso di parità prevale la deliberazione che ha riportato il voto favorevole di chi presiede l'adunanza.

6. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

7. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri; tale circostanza dovrà essere precisata nell'avviso di comunicazione. Delle modalità di collegamento dovrà essere dato atto nel verbale.

8. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dal VicePresidente Vicario.

9. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 26

Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza legale e generale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario.

2. Spetta altresì all'Amministratore delegato, nei limiti della delega a lui conferita, ed ai consiglieri muniti di delega speciale del consiglio, per le materie e gli affari espressamente delegati.

ART. 27

Remunerazione degli amministratori

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

2. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

3. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ART. 28

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione per chiamata o per concorso pubblico, è l'Organo che ha la responsabilità della gestione della società. In caso di concorso pubblico la commissione giudicatrice è composta da un Presidente e da due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore generale opera in piena autonomia per l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, in modo da assicurare l'economicità della gestione e da salvaguardare l'interesse pubblico dei servizi affidati alla società. Trimestralmente il Direttore generale relaziona al Consiglio di Amministrazione sull'andamento gestionale della società.
3. Nell'ambito delle proprie attribuzioni il Direttore generale ha la rappresentanza della società, anche in giudizio, e i poteri di firma connessi.
4. Il Direttore generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Direttore generale resta in carica per tre anni e può essere confermato di triennio in triennio.
6. Il trattamento economico e normativo del Direttore generale è determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina.
7. Il Direttore generale può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza dell'incarico.
8. In assenza del Direttore Generale le funzioni sono esercitate dal Dirigente dei Servizi Amministrativi, Finanziari e del Personale e dai Dirigenti dei Servizi Tecnici ognuno nei limiti delle proprie attribuzioni.

ART. 29

Attribuzioni del Direttore Generale

1. Sono riservate al Direttore generale le seguenti funzioni:
 - a) dirigere l'attività economica, tecnica, amministrativa e finanziaria della società, rimanendo responsabile nei confronti di tutti gli enti interessati dell'attività stessa, con particolare riguardo alla materia relativa alla sicurezza sul lavoro volendo risponderne a tutti gli effetti di legge;
 - b) dirigere tutto il personale, adottando anche i relativi provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento;
 - c) proporre al Consiglio di Amministrazione le assunzioni, i passaggi di qualifica, gli avanzamenti e le promozioni del personale dipendente, nell'ambito delle disposizioni statuite dai contratti collettivi di lavoro;
 - d) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il conferimento di incarichi a società o professionisti esterni, qualora l'importo della prestazione sia superiore al limite di Euro 25.000,00 e acquisti di beni qualora l'importo della prestazione sia superiore al limite di Euro 40.000,00. L'autonomia di spesa del Direttore Generale fino a Euro 25.000,00 per incarichi a società o professionisti esterni e Euro 40.000,00 per acquisti di

beni, deve comunque essere ricompresa nei limiti di spesa previsti nel budget approvato dal Consiglio di Amministrazione.

e) presiedere le commissioni di gara per l'appalto di lavori e di servizi e per le forniture;

f) rappresentare la società nelle trattative sindacali e stipulare i relativi accordi con le organizzazioni sindacali; per la stipula degli accordi aventi conseguenze di natura economica è richiesta la preventiva delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione;

g) sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposizione di azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni tipo e grado di giurisdizione e, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, darne corso;

h) adottare tutti gli altri atti di amministrazione e di gestione della società che non siano riservati agli altri organi societari dal presente statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione può conferire al Direttore generale apposite procure per il compimento di tutti gli atti che implicano la rappresentanza della società.

3. Il Direttore generale può, se appositamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, delegare alcune delle sue attribuzioni, anche attraverso apposite procure, a dipendenti della società o soggetti terzi professionalmente qualificati.

ART. 30.

Collegio Sindacale e Controllo Contabile

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, a norma di legge.

2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

3. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina.

4. E' conferita facoltà al socio Comune di Arezzo, ai sensi dell'art. 2449 c.c., di nominare uno o più membri, effettivi e supplenti, del Collegio Sindacale fino al limite massimo dei componenti il Collegio.

5. il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art.2403 del Codice Civile e, salvo diversa deliberazione assembleare, se ricorrono le condizioni previste dal terzo comma dell'art.2409 bis del Codice Civile e non sussistano divieti di leggi anche speciali vigenti, esercita altresì il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

Il controllo contabile, ove non svolto dal Collegio Sindacale, è esercitato da un revisore contabile.

L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall'assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della

loro carica.

Bilancio e utili

ART. 31

Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, ovvero la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'approvazione del bilancio può essere effettuata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale così come previsto dall'art. 2364 del Codice Civile.
3. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.
4. Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:
 - a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale ai sensi e limiti di legge;
 - b) il 95 (novantacinque) per cento secondo quanto deliberato dall'assemblea.
5. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno a favore della società.

Scioglimento e liquidazione della società

ART. 32

1. Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.
2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

Clausola arbitrale

ART. 33

1. Qualunque controversia fra i soci e Società connessa all'interpretazione e all'applicazione del presente statuto e/o in generale all'esercizio dell'attività sociale, ad eccezione di quelle di competenza specifica della Autorità Giudiziaria, sarà devoluta al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Arezzo.
2. Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale secondo il diritto nel rispetto delle norme inderogabili del Codice Procedura Civile.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

ART. 34

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e ss. del codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria dei soci.

Disposizioni generali

ART. 35

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

www.AlboPretorionline.it 13/12/12